

## **SR44 - FIGC/COMMERCIALIZAZIONE DIRITTI AUDIOVISIVI CALCIO FEMMINILE DA STAGIONE 2023/2024**

Provvedimento n. 30491

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 15 febbraio 2023;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante la Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse;

VISTO l'articolo 6, comma 1, del citato Decreto Legislativo, in base al quale la Federazione Italiana Giuoco Calcio è tenuta a predeterminare, per le competizioni calcistiche di propria competenza, Linee Guida "per la commercializzazione dei diritti audiovisivi recanti regole in materia di offerta e di assegnazione dei diritti audiovisivi medesimi, criteri in materia di formazione dei relativi pacchetti e le ulteriori regole" previste dal decreto in modo da garantire ai partecipanti alle procedure competitive "condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione";

VISTO l'articolo 6, comma 6, dello stesso Decreto Legislativo, in cui è stabilito che l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato verifichino, per i profili di rispettiva competenza, la conformità delle Linee Guida ai principi e alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 9/2008 e le approvino entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse;

VISTE le Linee Guida, di cui al Decreto Legislativo n. 9/2008, trasmesse dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio in data 21 dicembre 2022;

VISTA la consultazione pubblica indetta dall'Autorità con delibera del 10 gennaio 2023;

VISTO il contributo fornito in data 31 gennaio 2023 da parte di una società attiva nel settore della produzione audiovisiva;

CONSIDERATO quanto segue:

### **I. LA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**

**1.** La Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito anche la "FIGC") è l'associazione a carattere privatistico federata al Comitato Olimpico Nazionale Italiano e unica accreditata allo scopo di promuovere in Italia il gioco del calcio, del calcio a 5 e del *beach soccer*, oltre a curare gli aspetti ad essi connessi delle società calcistiche iscritte al Campionato a Divisione Unica.

**2.** Per effetto della forte crescita del calcio femminile e del conseguente passaggio al professionismo<sup>1</sup>, la Divisione Calcio Femminile della FIGC (di seguito anche "Divisione") sta avviando, in conformità alla normativa federale, i passaggi necessari per la costituzione di una lega, che associ tutte le società sportive partecipanti al Campionato di calcio Serie A femminile. Nelle more di tale costituzione il ruolo di organizzatore delle competizioni e della commercializzazione dei diritti audiovisivi ai sensi della normativa applicabile è ricoperto dalla Divisione.

**3.** Non appena sarà costituita la Lega, quest'ultima sostituirà, subentrando nei diritti e negli obblighi specificati negli inviti a offrire, la Divisione. Per questi motivi, nella proposta di Linee Guida della FIGC viene utilizzata la definizione di legge di "Organizzatore della competizione"<sup>2</sup> (declinato anche al plurale), che allo stato si riferisce alla Divisione, ma successivamente – secondo la FIGC – si riferirà alla costituenda Lega.

**4.** Tra i compiti affidati all'organizzatore della competizione rientrano l'organizzazione e gestione delle competizioni di calcio femminile denominate "Campionato Nazionale di Serie A"<sup>3</sup>, "Coppa Italia" e "Supercoppa" (di seguito, le "Competizioni", le cui singole gare verranno indicate come "Eventi").

---

<sup>1</sup> [Il Calcio Femminile è diventato professionistico con la delibera attuativa del Consiglio Federale della FIGC del 26 aprile 2022, agevolato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.]

<sup>2</sup> [V. articolo 2, lettera e), del Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9: "«organizzatore della competizione»: il soggetto cui è demandata o delegata l'organizzazione della competizione da parte della federazione sportiva riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano, competente per la rispettiva disciplina sportiva".]

<sup>3</sup> [Ad oggi, 10 Società Sportive partecipano al Campionato, 26 Società Sportive partecipano alla Coppa Italia Femminile e 2 Società Sportive partecipano alla Supercoppa Femminile, secondo i format deliberati dall'Organizzatore della competizione, fermo restando che gli stessi potrebbero essere modificati a discrezione, vincolante e incontestabile, dell'Organizzatore della competizione.]

## **II. I CONTENUTI DELLE LINEE GUIDA**

### **a) Premessa**

**5.** Come noto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del Decreto Melandri, l'Organizzatore della competizione predispone e sottopone al vaglio dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("AGCM") e Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ("AGCOM"), per i profili di rispettiva competenza, le Linee Guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi fino a un massimo di tre stagioni ovvero per il maggiore lasso temporale che dovesse essere consentito dalla legge ("Durata").

**6.** La legge 13 gennaio 2023, n. 6, di conversione del Decreto-Legge 18 novembre 2022, n. 176, (recante "*Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica*") ha recentemente modificato l'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 (il c.d. "Decreto Melandri"), estendendo la Durata massima da tre a cinque anni.

**7.** Le Linee Guida proposte dalla FIGC - in luogo del soggetto organizzatore delle Competizioni - oggetto del provvedimento risultano emesse antecedentemente e relative alla singola stagione 2023-2024.

**8.** Di seguito vengono riportati sinteticamente i principali contenuti delle Linee Guida predisposte dalla FIGC per conto dell'organizzatore della competizione, così come comunicate in data 21 dicembre 2022.

### **b) Le Linee Guida**

**9.** Le Linee Guida in esame disciplinano i diritti audiovisivi e radiofonici sportivi afferenti alle seguenti competizioni calcistiche, organizzate dall'organizzatore della competizione a partire dalla stagione sportiva 2023/2024: Campionato Nazionale di Serie A, Coppa Italia e Supercoppa.

**10.** Per le competizioni menzionate, la FIGC ha sino a oggi concesso in licenza, sul mercato nazionale, i Diritti Audiovisivi tramite un'offerta suddivisa tra la trasmissione di contenuti in chiaro (in particolare, la trasmissione in diretta di una partita) e la trasmissione di contenuti a pagamento (in particolare, la trasmissione in diretta di tutte le partite).

Con l'emissione delle Linee Guida la FIGC intende verificare se il mercato nazionale sia in grado di confermare l'interesse - da parte degli operatori della comunicazione e degli intermediari indipendenti anche in modalità lineare e/o non lineare come pure attraverso modalità innovative di comunicazione al pubblico - per un'offerta di contenuti in chiaro e per un'offerta di contenuti a pagamento.

### **c) Criteri generali di commercializzazione**

**11.** In merito alla commercializzazione dei Diritti Audiovisivi, la FIGC ha individuato una serie di criteri che potrà seguire nella formazione dei pacchetti di Diritti audiovisivi (di seguito, i "Pacchetti"), per le Stagioni Sportive (all'interno del periodo in oggetto) che riterrà utile al momento della predisposizione degli inviti da offrire:

a) il contenuto dei Pacchetti sarà determinato tenendo in considerazione tanto le richieste degli operatori della comunicazione (ed eventualmente anche degli intermediari indipendenti), quanto le esigenze degli utenti e appassionati relative al prodotto audiovisivo, nonché le esigenze delle Società Sportive;

b) la modalità di commercializzazione dei Diritti Audiovisivi relativi alle dirette potrà essere basata su una distribuzione sia "per piattaforma" sia "per prodotto", con ogni combinazione mista e/o incrociata dei due criteri;

c) la produzione audiovisiva degli Eventi sarà caratterizzata da uniformità e omogeneità, sia nel caso che venga affidata ai licenziatari dei Diritti Audiovisivi (ma pur sempre sotto il controllo editoriale dell'Organizzatore della competizione), sia nel caso che venga posta a carico dello stesso Organizzatore della competizione o delle Società Sportive che intendessero produrre autonomamente. Sia nel caso in cui il Licenziatario dei Diritti Audiovisivi acquisisse il diritto di produrre gli Eventi, sia nel caso in cui, pur essendo la produzione effettuata dall'Organizzatore della competizione o delle Società Sportive, il Licenziatario manifestasse la necessità di integrare e/o personalizzare la produzione (ad esempio con l'utilizzo di un numero maggiore di telecamere), in entrambi i casi lo stesso Licenziatario dovrà necessariamente rispettare le disposizioni del "*Regolamento relativo alle produzioni audiovisive, agli accessi negli stadi e alle interviste*" di cui alle circolari che, di volta in volta (presumibilmente all'inizio di ciascuna Stagione Sportiva) saranno emanate dall'Organizzatore della competizione (di seguito "Regolamento Operativo Media") e ogni successiva modificazione e ogni altro regolamento o fonte applicabile, ivi incluse le condizioni generali di licenza contenute negli inviti a offrire. Resta sempre fermo, in ogni caso, il suo obbligo di mettere a disposizione dell'Organizzatore delle competizioni e delle Società Sportive organizzatrici e/o partecipanti all'Evento il segnale "integrato" contenente le immagini dell'Evento medesimo e comprensivo di qualsiasi fonte di ripresa, senza alcun corrispettivo o rimborso dei costi tecnici, ai fini di ciascuna utilizzazione sia da parte dell'Organizzatore della competizione sia da parte delle Società Sportive. La proprietà delle riprese quale risultato delle produzioni audiovisive spetta alla Società Sportiva organizzatore dell'Evento, fermo restando il diritto dell'Organizzatore della competizione di farne uso per tutti i fini di cui alle Linee Guida.

d) all'interno degli inviti ad offrire saranno precisati gli standard minimi produttivi in relazione a ciascuna tipologia di sfruttamento di ciascuno dei Diritti Audiovisivi, nonché i costi per l'accesso al segnale, che non potranno eccedere quanto previsto nel tariffario di cui all'Allegato 1 alle Linee Guida. L'Organizzatore della competizione si riserva di apportare modifiche al Regolamento Operativo Media, agli standard minimi produttivi e al tariffario in presenza di

rilevanti innovazioni del mercato relativo alle tecnologie di ripresa e trasmissione degli Eventi nonché in presenza di modifiche strutturali o cambiamenti degli stadi ove si disputano gli Eventi;

e) in caso di esito negativo della procedura competitiva (nei termini e con le modalità infra indicati), l'Organizzatore della competizione si riserva la facoltà di commercializzare nelle successive procedure nuovi Pacchetti, predisposti anche tramite l'accorpamento di quelli esistenti ovvero tramite licenza separata dei singoli diritti facenti parte del Pacchetto originario o di altri Pacchetti, verificando di volta in volta l'opportunità di proseguire la procedura competitiva con la fase della trattativa privata.

#### **d) Tipologie di pacchetti**

**12.** Sulla base dei criteri sopra indicati l'organizzatore della competizione, ferma restando la sua ampia discrezionalità nel predisporre Pacchetti diversi o diversamente confezionati nel corso delle procedure competitive, potrebbe offrire al mercato nazionale degli intermediari indipendenti e degli operatori delle comunicazioni Pacchetti aventi le seguenti caratteristiche:

a) quanto alla commercializzazione di Dirette e/o di Immagini Salienti (come definite dal Decreto Melandri), potrebbero essere predisposti uno o più Pacchetti per la trasmissione delle Dirette su qualsiasi piattaforma trasmissiva (Satellitare, Digitale, Internet anche con modalità OTT, IPTV, Wireless), in chiaro e/o a pagamento, di tutti gli Eventi delle competizioni ovvero di Eventi a scelta del Licenziatario. Tali Pacchetti possono prevedere la modalità di trasmissione sia in chiaro sia a pagamento, anche su base non esclusiva. Anche le Immagini Salienti delle Competizioni potrebbero essere commercializzate in specifici Pacchetti ovvero essere ricomprese all'interno dei Pacchetti di Dirette. Tutti i Pacchetti potrebbero essere commercializzati singolarmente per ognuna delle Competizioni o fasi di Competizione (Regular Season, Poule Salvezza e Poule Scudetto);

b) quanto alla trasmissione audiovisiva in ambito nazionale non in esclusiva di Immagini Correlate (come definite dal Decreto Melandri), potrebbero essere predisposti Pacchetti contenenti il diritto non esclusivo di realizzare e trasmettere, in diretta ed in chiaro, di regola con modalità di trasmissione via piattaforma satellitare e/o digitale terrestre e/o OTT, di programmi sportivi del tipo "stadio - studio", messi in onda in diretta durante lo svolgimento delle gare di Regular Season (esclusi gli Eventi della fase di Poule Scudetto e Poule Salvezza) e della Coppa Italia (escluse semifinali e finali) disputate da una singola Società Sportiva, ovvero da più Società Sportive. In abbinamento al Pacchetto di una singola Società Sportiva, potrebbero essere concesse in licenza in forma non esclusiva anche Immagini Salienti. Potranno, altresì, essere predisposti specifici Pacchetti, in chiaro o a pagamento, per la trasmissione dei programmi "stadio - studio" anche degli Eventi della fase di Poule Scudetto e Poule Salvezza, delle semifinali e finale di Coppa Italia e della Supercoppa;

c) quanto alla trasmissione radiofonica, potrebbero essere predisposti Pacchetti per la trasmissione in diretta, integrale o per estratti, della radiocronaca di tutti gli Eventi della Regular Season del Campionato e della Coppa Italia (esclusi gli Eventi delle semifinali e della finale) disputati da una singola squadra, ovvero degli Eventi della fase di Poule Scudetto e Poule Salvezza, degli Eventi delle semifinali e della finale di Coppa Italia, nonché della Supercoppa, ovvero Pacchetti per la trasmissione su piattaforma IP (a titolo esemplificativo, la c.d. *web-cronaca*).

#### **e) Condizioni generali di licenza**

**13.** Le "Condizioni generali di licenza", che verranno dettagliatamente specificate all'interno degli inviti ad offrire, prevedono che potranno risultare Licenziatari di uno o più pacchetti di Diritti Audiovisivi esclusivamente gli Operatori della Comunicazione che siano in possesso del titolo abilitativo, qualora previsto dalla normativa vigente, per la distribuzione dei contenuti audiovisivi sulla Piattaforma distributiva prevista dal relativo pacchetto, e che garantiscano i requisiti analiticamente descritti nelle Linee Guida relativi al possesso di un'adeguata struttura organizzativa per trasmettere gli eventi previsti in ogni pacchetto.

**14.** Inoltre, l'assegnatario dei pacchetti sarà tenuto a rispettare alcuni puntuali obblighi in tema di accesso agli stadi, trasmissione del segnale e tutela e promozione dell'immagine delle competizioni predisposte dall'organizzatore della competizione.

#### **f) Diritti riservati**

**15.** Sono riservati alle Società Sportive, con riferimento agli Eventi dalle stesse disputati, i diritti di natura secondaria come dettagliatamente descritti all'interno degli Inviti ad offrire e del Regolamento Operativo Media (e sue successive modifiche e integrazioni). Allo stato, e impregiudicato il diritto dell'Organizzatore della competizione di procedere a una migliore calibrazione dei suddetti diritti mediante aggiornamento dell'Invito ad offrire e del Regolamento Operativo Media nell'interesse di tutti i soggetti coinvolti, i diritti esercitabili dalle Società Sportive<sup>4</sup> potranno essere esercitati nel rispetto dei diritti loro riconosciuti dal Decreto Melandri, nell'ambito dei canali media ufficiali delle Società Sportive (inclusi, in via esemplificativa e non esaustiva: il sito web ufficiale, i canali tematici televisivi, i profili social ufficiali delle Società Sportive).

---

<sup>4</sup> [A titolo esemplificativo, trasmissione di Immagini Correlate e di Immagini Salienti, replica e sintesi, trasmissione di interviste; collegamento da bordo campo o tribuna stampa; trasmissione replica e sintesi sul canale tematico.]

### **g) Regole generali di offerta e procedura competitiva: Pacchetti in forma esclusiva**

**16.** L'Organizzatore della competizione procederà alla commercializzazione dei Pacchetti in forma esclusiva, a norma dell'articolo 7 del Decreto Melandri, tramite apposita procedura competitiva sul territorio nazionale alla quale potranno partecipare gli operatori della comunicazione e gli intermediari indipendenti. Dell'avvio di tale procedura e dei termini di presentazione delle offerte sarà data notizia sul sito internet ufficiale dell'organizzatore della competizione. All'interno degli Inviti ad offrire sarà dettagliatamente esposto il contenuto dei singoli Pacchetti.

**17.** Il prezzo minimo dei singoli Pacchetti sarà determinato secondo ragionevolezza e in considerazione dei prezzi e delle dinamiche di mercato, del valore del prodotto e delle esigenze degli appassionati.

**18.** La presentazione delle offerte, che dovranno essere relative ad un singolo e autonomo Pacchetto, nonché prive di qualsivoglia tipo di condizione, da parte degli operatori o degli intermediari indipendenti dovrà essere effettuata tramite le modalità determinate nell'Invito ad offrire (es. in busta chiusa o piattaforma informatica dedicata), compilando il modulo in ogni sua parte contenente l'offerta per il/i Pacchetto/i esclusivo/i indicato/i, corredato dall'apposita documentazione richiesta.

**19.** L'apertura delle offerte sarà effettuata da una commissione all'uopo incaricata presso la sede dell'organizzatore della competizione o in altro luogo specificamente indicato; alle operazioni e alla redazione dei verbali di aggiudicazione potranno essere presenti i rappresentanti e/o i delegati degli operatori della comunicazione, degli intermediari partecipanti alla procedura e delle Società Sportive.

**20.** In seguito all'apertura delle buste sarà redatta graduatoria delle offerte che abbiano superato il prezzo minimo e, qualora non siano riscontrate irregolarità nella documentazione fornita, l'organizzatore della competizione procederà ad assegnare il Pacchetto all'operatore della comunicazione e/o all'intermediario indipendente che avrà presentato l'offerta più elevata.

**21.** Qualora non dovessero giungere offerte superiori al prezzo minimo, l'Organizzatore della competizione avrà la facoltà, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del Decreto Melandri, previa comunicazione all'AGCM, di revocare l'offerta del Pacchetto ovvero decidere di assegnarlo ugualmente.

In ogni caso, i Pacchetti non potranno essere aggiudicati all'esito della procedura competitiva agli operatori della comunicazione o agli intermediari indipendenti nei cui confronti sia pendente un contenzioso, anche stragiudiziale, con l'organizzatore della competizione per il mancato o parziale versamento dei corrispettivi previsti dai Contratti di licenza delle stagioni precedenti a quella in corso, salvo che l'operatore o l'intermediario abbia depositato, unitamente all'offerta, garanzia bancaria a prima richiesta (secondo il modello predisposto dall'organizzatore della competizione) per il pagamento di ogni corrispettivo maturato e non corrisposto.

**22.** L'organizzatore della competizione si avvarrà dello strumento della trattativa privata per l'assegnazione in licenza dei Diritti Audiovisivi in caso di esito negativo della procedura competitiva (per mancanza di offerte, mancato raggiungimento del prezzo minimo delle stesse, per motivi di estrema urgenza o per qualsivoglia altra ragione che non consenta l'assegnazione dei Pacchetti). In tale ipotesi:

a) qualora dovessero manifestare interesse all'acquisto del Pacchetto due o più operatori della comunicazione o intermediari indipendenti che abbiano presentato un'offerta, l'organizzatore della competizione procede alla trattativa privata consentendo ai predetti soggetti di effettuare rilanci, con presentazione dell'offerta in busta chiusa o tramite piattaforma informatica dedicata. Il Pacchetto sarà assegnato al soggetto che avrà offerto il prezzo più alto;

b) nel caso in cui invece, dovesse manifestare interesse all'acquisto del Pacchetto un solo operatore della comunicazione o intermediario indipendente, si procederà ad una vera e propria negoziazione, che si concluderà con l'assegnazione o meno dei Diritti Audiovisivi.

**23.** In ogni caso i Pacchetti non potranno essere aggiudicati all'esito della procedura competitiva agli operatori della comunicazione o agli intermediari indipendenti nei cui confronti sia pendente un contenzioso, anche stragiudiziale, con l'organizzatore della competizione per il mancato o parziale versamento dei corrispettivi previsti dai Contratti di licenza delle stagioni precedenti a quella in corso, salvo che l'operatore della comunicazione o l'intermediario indipendente abbia depositato, unitamente all'offerta, garanzia bancaria a prima richiesta (secondo il modello predisposto dall'organizzatore della competizione) per il pagamento di ogni corrispettivo maturato e non corrisposto.

### **h) Pacchetti in forma non esclusiva**

**24.** In caso di Pacchetti non esclusivi, il Licenziatario dovrà:

a) trasmettere il modulo di invito ad offrire appositamente predisposto e pubblicato sul sito ufficiale dell'organizzatore della competizione compilato in ogni sua parte, con indicazione del Pacchetto per cui è presentata l'adesione all'offerta predisposta dall'organizzatore della competizione, nonché espressa e integrale accettazione delle Condizioni Generali di Licenza previste nell'offerta al mercato;

b) effettuare il versamento tramite home-banking dell'intero corrispettivo (o della prima rata di pagamento se prevista), comprendente il costo del Pacchetto e il prezzo di accesso al segnale per ogni evento del Pacchetto, sul conto dell'organizzatore della competizione indicato all'interno dell'offerta al mercato. Il documento certificativo dell'avvenuto pagamento dovrà essere allegato alla consegna del documento di cui al punto a);

c) consegnare la dichiarazione autocertificativa dei requisiti di abilitazione.

**25.** In seguito alla ricezione della richiesta di adesione all'offerta, l'organizzatore della competizione procederà ad un controllo formale della documentazione e alla verifica dell'avvenuto pagamento, nonché alla conformità di questo. Al

termine di queste operazioni, qualora non siano riscontrate irregolarità, l'organizzatore della competizione procederà a dare riscontro dell'assegnazione del Pacchetto con specifica comunicazione all'indirizzo PEC dell'offerente. Il Contratto di licenza, sia pure sottoposto alla condizione sospensiva del ricevimento della polizza assicurativa r.c. terzi, si riterrà perfezionato al momento della predetta comunicazione, senza che sia necessario un ulteriore contratto scritto, anche meramente ricognitivo.

#### ***i) Diritti invenduti***

**26.** A fronte dell'eventuale esito negativo delle procedure di assegnazione dei Diritti Audiovisivi, l'organizzatore della competizione provvederà, con propria delibera assembleare, in un momento successivo, a disciplinare, nel rispetto delle applicabili previsioni del Decreto Melandri, le modalità di esercizio anche da parte delle Società Sportive di tali diritti invenduti tenuto conto delle limitazioni previste dagli altri contratti già definiti dall'organizzatore della competizione. Resta sempre ferma la facoltà della singola Società Sportiva di rinunciare all'esercizio dei diritti invenduti a favore dell'organizzatore della competizione, il quale avrà la facoltà di commercializzarli in forma centralizzata congiuntamente ai diritti invenduti delle altre Società Sportive che abbiano manifestato espressa rinuncia.

**27.** Resta ferma la possibilità che, in caso di futura delibera da parte dell'Assemblea delle Società Sportive in tal senso, l'organizzatore della competizione, prima di considerare invenduti i relativi diritti, riservi il diritto di realizzare un proprio canale distributivo degli Eventi laddove, al termine della fase di trattativa privata, dovesse riscontrare l'assenza di offerte soddisfacenti.

### **III. LA CONSULTAZIONE PUBBLICA**

**28.** L'11 gennaio 2023 è stata avviata la consultazione pubblica concernente le Linee Guida predisposte dall'organizzatore della competizione, trasmesse in data 21 dicembre 2022.

**29.** In data 31 gennaio 2023 è pervenuto un contributo alla consultazione pubblica da parte di una società attiva nel settore della produzione audiovisiva (di seguito, l'Operatore), specializzata nella copertura di importanti eventi sportivi. La società ha in primo luogo sottolineato che il processo di predisposizione e approvazione delle Linee Guida è stato avviato sebbene si stia ancora definendo l'assetto dei principali attori che saranno coinvolti nella vendita centralizzata dei diritti audiovisivi sportivi per il calcio femminile e con un orizzonte temporale ristretto ad una sola stagione sportiva. Tali aspetti potrebbero incidere sulla programmazione da parte degli operatori del mercato delle proprie attività, anche in merito alla produzione audiovisiva degli eventi sportivi delle massime competizioni del calcio femminile.

**30.** In particolare, l'Operatore ha segnalato, oltre a una limitata chiarezza in merito alla formazione dei pacchetti di diritti audiovisivi (anche in funzione di elementi importanti quali il numero di partite ricompreso in ciascun pacchetto), che un aspetto di particolare rilevanza riguarda l'assenza di riferimenti circa la scelta, per ciascun club, di procedere all'autoproduzione dell'evento sportivo o meno.

**31.** Da un punto di vista tecnico, l'Operatore ha individuato criteri poco chiari nella formulazione dei tariffari di produzione audiovisiva degli eventi, con specifico riferimento all'utilizzo delle telecamere (distinguendo tra *broadcast*, ovvero presidiate da un operatore o non-*broadcast*), anche con riferimento agli eventi di interesse maggiore (i c.d. *top matches*).

**32.** Ulteriori aspetti di criticità sono rilevati dall'Operatore nei costi per le attività ancillari, espressamente non comprese – secondo la sua lettura delle Linee Guida – nei costi indicati. Tali attività, complementari rispetto alla realizzazione tecnica *on-site*, sono attività fondamentali per la costruzione e successiva distribuzione del prodotto ai soggetti assegnatari dei diritti audiovisivi sportivi.

**33.** L'Operatore inoltre lamenta la scarsa redditività delle attività di produzione degli Eventi, ove rapportata a una misura calcolata sulla base delle Linee Guida del Calcio Professionistico Maschile.

**34.** Infine, l'Operatore suggerisce di specificare all'interno delle Linee Guida le modalità con le quali sarà possibile, per i canali tematici dei singoli club, continuare a distribuire *live* le immagini dei *match* delle proprie squadre come avviene già attualmente.

### **IV. VALUTAZIONI**

#### ***a) Considerazioni preliminari***

**35.** L'obiettivo fondamentale del Decreto Legislativo n. 9/2008 è quello di realizzare un mercato trasparente ed efficiente dei diritti audiovisivi. A tal fine, gli articoli 6 e 7 del Decreto impongono all'organizzatore della competizione di mettere tutti gli operatori di tutte le piattaforme in condizione di concorrere per acquisire i diritti audiovisivi, attraverso apposite procedure competitive idonee a garantire ai partecipanti condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione. In tale contesto, il predetto Decreto Legislativo prevede un intervento *ex ante* dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che valuta e approva le Linee Guida predisposte dall'organizzatore della competizione prima di procedere alla gara.

**36.** Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Decreto, le Linee Guida devono prevedere regole in materia di offerta e di assegnazione dei diritti audiovisivi, criteri in materia di formazione dei relativi pacchetti e ulteriori regole in modo da garantire ai partecipanti alle procedure competitive condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione.

**37.** Tali regole riguardano il complesso dei diritti audiovisivi oggetto della procedura di commercializzazione indetta dall'organizzatore della competizione, considerata l'ampia definizione di diritto audiovisivo adottata dall'articolo 2 del Decreto Melandri, alla lettera o)<sup>5</sup>. Essa, oltre a ricomprendere espressamente "*l'utilizzazione delle immagini dell'evento [...] per finalità di abbinamento delle immagini dell'evento a giochi e scommesse e per lo svolgimento delle relative attività*" (lettera o), numero 6), si caratterizza per una formulazione ampia, tale da comprendere anche lo sfruttamento di contenuti audiovisivi tramite piattaforme digitali innovative, come quelli fruibili attraverso il Metaverso, oltre a quelli relativi a un segmento separato della domanda, quali ad esempio i diritti *betting*.

**38.** Ciò posto, l'Autorità intende effettuare osservazioni in merito alle Linee Guida trasmesse dalla FIGC in data 21 dicembre 2022, ritenendo opportuno ricordare che, laddove in sede di predisposizione concreta dei pacchetti e di assegnazione finale i soggetti interessati non si attengano alle sue indicazioni e adottino comportamenti tali da pregiudicare la concorrenza nell'acquisizione degli specifici diritti e nei mercati posti a valle, con pregiudizio per i consumatori, essa è chiamata a intervenire, ricorrendo ai poteri che gli articoli 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ("TFUE") e la Legge n. 287/1990 le conferiscono.

**39.** In particolare, in questa sede, l'Autorità è chiamata ad approvare, per i profili di competenza, le Linee Guida previo accertamento della conformità delle stesse ai principi e alle disposizioni del Decreto (articolo 6, comma 6).

**40.** Le valutazioni di seguito svolte avranno ad oggetto unicamente il testo delle Linee Guida trasmesso in data 21 dicembre 2022 dalla FIGC, tenendo conto delle dinamiche competitive che si sono manifestate nel territorio nazionale con riferimento alla commercializzazione dei diritti audiovisivi per le competizioni da essa organizzate e del fatto che tale soggetto non è, in prospettiva, il soggetto organizzatore della competizione come individuato dal Decreto Melandri.

#### **b) Sui criteri di formazione dei pacchetti**

**41.** Con riferimento al grado di dettaglio dei criteri di formazione dei pacchetti, in sede di presentazione delle Linee Guida, la FIGC – per conto del futuro organizzatore della competizione – non ha proceduto a un'analitica articolazione dei pacchetti, limitandosi a descrivere le tipologie di gruppi di pacchetti tenendo conto tanto le richieste degli operatori della comunicazione (ed eventualmente anche degli intermediari indipendenti), quanto le esigenze degli utenti e appassionati relative al prodotto audiovisivo, nonché le esigenze delle Società Sportive.

**42.** Si osserva che la descrizione degli specifici contenuti dei pacchetti deve essere valutata alla luce della necessità di fornire un numero minimo di informazioni idonee a permettere una valutazione circa la conformità ai principi ispiratori del Decreto Melandri, nonché ai limiti da esso posti, con particolare riguardo alle caratteristiche degli eventi – quali il grado di appetibilità degli stessi – da cui consegue la possibilità di proporre al pubblico gli eventi di maggiore interesse. Occorre tuttavia osservare che i diritti in questione hanno, allo stato, minore richiamo e rilevanza nel pubblico e, pertanto, la loro commercializzazione in esclusiva appare di minor rilievo per la concorrenza nei mercati audiovisivi. A tal fine, si ricorda che il Decreto Melandri, all'articolo 7, comma 8, prevede limiti alla commercializzazione dei diritti meno stringenti rispetto a quelli previsti per il Campionato di Serie A organizzato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A. In particolare, è possibile, per le competizioni diverse dalla Serie A, assegnare ad un unico soggetto tutti i pacchetti relativi alle dirette in esclusiva.

**43.** Ciò posto, si sottolinea che, successivamente alla pubblicazione degli inviti a offrire, resta impregiudicata l'eventuale valutazione della conformità della concreta declinazione dei pacchetti, oltre che della successiva assegnazione dei diritti, ai sensi della normativa nazionale e eurounionaria e dell'articolo 8 del Decreto Melandri. L'Autorità, infatti, ritiene che la normativa nazionale ed eurounionaria in tema di concorrenza sia sufficiente a permettere un intervento laddove l'organizzatore della competizione, in sede di predisposizione concreta dei pacchetti e di assegnazione finale, non si attenesse alle indicazioni dell'Autorità e tale comportamento pregiudicasse la concorrenza nell'acquisizione degli specifici diritti e nei mercati posti a valle, con pregiudizio per i consumatori.

---

<sup>5</sup> [*Articolo 2- Definizioni*

1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:

o) «diritti audiovisivi»: i diritti esclusivi, di durata pari a cinquanta anni dalla data in cui si svolge l'evento, che comprendono:

1) la fissazione e la riproduzione, diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle immagini dell'evento, in qualunque luogo in cui l'evento si svolge;

2) la comunicazione al pubblico delle riprese, fissazioni e riproduzioni, nonché la loro messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, su reti di comunicazione elettronica. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico delle immagini dell'evento;

3) la distribuzione con qualsiasi modalità, compresa la vendita, dell'originale e delle copie delle riprese, fissazioni o riproduzioni dell'evento. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità europea se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dall'avente diritto in uno Stato membro;

4) il noleggio ed il prestito dell'originale e delle copie delle fissazioni dell'evento. La vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito;

5) la fissazione, elaborazione o riproduzione, in tutto o in parte, delle emissioni dell'evento per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove fissazioni aventi ad oggetto l'evento;

6) l'utilizzazione delle immagini dell'evento per finalità promozionali e pubblicitarie di prodotti e servizi, nonché per finalità di abbinamento delle immagini dell'evento a giochi e scommesse e per lo svolgimento delle relative attività;

7) la conservazione delle fissazioni delle immagini dell'evento ai fini della costituzione di un archivio o banca dati da riprodurre, elaborare, comunicare al pubblico e distribuire in qualunque modo e forma nei termini che precedono, a partire dalla mezzanotte dell'ottavo giorno che segue alla disputa dell'evento medesimo;"]

**44.** In merito ai costi di accesso al segnale, agli standard qualitativi e alle modalità della produzione televisiva, su cui sono state svolte considerazioni in sede di consultazione pubblica, si osserva che la disciplina è demandata all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 4, comma 7, del Decreto Melandri. Pertanto, esse non sono oggetto della presente valutazione.

**c) Sui criteri di assegnazione**

**45.** In linea generale, si ritiene che le regole riportate nelle Linee Guida in esame in materia di offerta e di assegnazione dei diritti audiovisivi e, in particolare, la previsione di un prezzo minimo di offerta, i criteri per la determinazione dello stesso e il ricorso a procedure selettive di natura competitiva, risultano allo stato idonee a consentire una piena e imparziale competizione tra i partecipanti, conformemente all’articolo 6, comma 1, del Decreto Legislativo n. 9/2008.

**46.** A quest’ultimo riguardo, si deve rimarcare l’importanza della definizione di un prezzo minimo adeguato al contenuto di ciascun pacchetto e tale da ridurre al minimo l’eventualità che la vendita di uno o più pacchetti abbia esito negativo. Tale disposizione appare giustificabile nel caso specifico dei diritti inerenti alle competizioni organizzate dall’organizzatore della competizione in quanto volta a mantenere l’appetibilità complessiva dei pacchetti offerti in un’ottica di minore *appeal* di tali diritti rispetto alle competizioni organizzate da altre Leghe sportive.

**47.** Con riferimento ai criteri di commercializzazione, si rappresenta che la FIGC – in nome del futuro organizzatore delle competizioni – si riserva di modificare i pacchetti, rispetto alla loro configurazione delle Linee Guida, in sede di pubblicazione degli inviti a offrire, pur mantenendo fermi i criteri della loro formazione.

**48.** Rispetto alla durata delle licenze, si rammenta che, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 10 del Decreto Melandri, i contratti di licenza devono avere una durata massima di cinque (ad esito della intervenuta modifica normativa, v. *supra*) anni o in ogni caso una durata massima che garantisca la parità di trattamento di tutti gli operatori della comunicazione. Ciò posto, la previsione di licenze per una durata inferiore, prospettata nelle Linee Guida presentate dalla FIGC e individuata nella sola stagione 2023-2024, è apprezzabile in quanto, ferme restando le considerazioni poco sopra svolte in merito alla predisposizione di pacchetti equilibrati ed effettivamente di pregio che garantiscano la valorizzazione dei diritti commercializzati dall’organizzatore della competizione, permette una maggiore contendibilità, anche dinamica, dei diritti audiovisivi in questione.

CONSIDERATO che resta impregiudicato il potere dell’Autorità di valutare la conformità degli inviti a offrire e della procedura di vendita dei diritti audiovisivi oggetto del presente provvedimento alla disciplina *antitrust* nazionale ed eurounionale e al Decreto Legislativo n. 9/2008 e di procedere alla verifica di eventuali violazioni della predetta disciplina nel caso in cui l’organizzatore della competizione, in sede di predisposizione concreta dei pacchetti e di assegnazione finale, non si attenesse alle indicazioni dell’Autorità e tale comportamento pregiudicasse la concorrenza nell’acquisizione degli specifici diritti e nei mercati posti a valle, con pregiudizio per i consumatori;

RITENUTO, pertanto, di poter approvare, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, le Linee Guida in esame ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del Decreto Legislativo n. 9/2008;

DELIBERA

di approvare, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del Decreto Legislativo n. 9/2008, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, le Linee Guida della Federazione Italiana Giuoco Calcio – Divisione Calcio Femminile depositate in data 21 dicembre 2022, aventi ad oggetto la commercializzazione di diritti audiovisivi sportivi relativi la stagione sportiva 2023/2024.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e sarà pubblicato nel bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*